



ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 412 del 08/05/2013

Oggetto: CO.VE.RI. Scarl - Progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero.
Comune di localizzazione: Casale sul Sile (TV).
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/2011), con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^a del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008.

In merito al progetto in oggetto, con parere n. 407 del 24/04/2013, la Commissione Regionale V.I.A. ha confermato, subordinatamente all'ottemperanza di una prescrizione, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (già espresso con parere n. 151 del 07/02/2007, recepito con D.G.R. n. 478 del 06/03/2007). La medesima Commissione, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del medesimo progetto, subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nel corso della seduta del 08/05/2013, la Commissione Regionale VIA, richiamando il parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, espresso nella seduta del 24/04/2013 e quanto previsto dal comma 1, dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., è stata altresì integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nella medesima seduta, la Direzione Regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, di seguito riportata:

1. PREMESSA

Con Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, che abroga il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, è stato disciplinato il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti.

La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante “D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005” ha fornito gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'AIA fissando i relativi calendari.

Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs n. 59/2005, per le discariche di rifiuti, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al medesimo decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici definiti dal D.Lgs n. 36/2003.

La Regione del Veneto ha provveduto, poi, con legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007, ad individuare le

**ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

categorie di impianti soggetti ad AIA regionale e quelli soggetti ad AIA provinciali.

In particolare, sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale regionale le “*discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani*” (punto III.4 dell’all. A alla L.R. n. 26/2007).

Con deliberazione n. 1998 del 22 luglio 2008 la Giunta regionale ha fornito infine alcune disposizioni applicative a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 di modifica del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, la Giunta regionale ha stabilito di integrare la procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) all’interno della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) prevedendo un’istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento, e in tale senso l’integrazione della Commissione VIA con il Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, rappresentante dell’Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR n. 2493/2007.

Successivamente, in attuazione a quanto disposto dalla succitata DGR n. 1998/2008, è stata emanata un’apposita Circolare a firma congiunta del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità che reca alcune disposizioni applicative in materia di VIA ed AIA (pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28/11/08).

Ai sensi della succitata circolare, il provvedimento di AIA rilasciato nell’ambito di una procedura congiunta VIA + AIA, legittima esclusivamente l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, demandando ad un successivo provvedimento del Segretario regionale competente la sua autorizzazione all’esercizio.

Con il decreto legislativo n. 128 del 29/06/2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale” il D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i. viene abrogato e di fatto sostituito con la parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornata dallo stesso decreto legislativo.

L’articolo 29-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, prevede che “*per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo (BAT o MTD) se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*”, così come peraltro già previsto dall’articolo 4, comma 4, del D. Lgs. n. 59/2005).

Con DGRV n. 2794 del 23 novembre 2010 sono stati forniti i primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’ ARPAV ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 33/1985, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi della succitata deliberazione, il provvedimento di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero di rifiuti abilita di per sé alla realizzazione dell’impianto, nonché al suo esercizio provvisorio, fino al rilascio o diniego dell’autorizzazione all’esercizio ordinario.

Sempre ai sensi della DGRV n. 2794/2010, fatti salvi i casi in cui il rilascio dell’A.I.A. che consente l’esercizio ordinario degli impianti/discariche di gestione dei rifiuti possa avvenire nell’ambito del medesimo procedimento che legittima la realizzazione dell’intervento, previo favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’esercizio ordinario è subordinato al rilascio di uno specifico atto autorizzativo da parte dell’Autorità competente, sulla scorta della documentazione richiamata dalla medesima deliberazione nonché delle favorevoli risultanze dell’attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dal c. 7, art. 5 bis della L.R. 33/85) posta in essere dalla Provincia, con l’avvalimento di ARPAV.

L’esercizio provvisorio deve essere comunque preceduto dall’invio di apposita comunicazione recante in allegato l’idonea documentazione prevista dal medesimo provvedimento relativamente a fine lavori, prestazione garanzie finanziarie, documentazione prodotta a seguito dei controlli del PMC e, ove previsto (come nel caso delle discariche) certificato di collaudo delle opere.



ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag. 3/17

Alla luce di quanto sopra, fatte quindi salve le valutazioni di competenza della commissione VIA relativamente al SIA dell'impianto e al progetto inerente l'intervento di cui trattasi la presente istruttoria è finalizzata al rilascio dell'AIA che legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto previsti dal succitato progetto, nonché il suo esercizio provvisorio fino al rilascio dell'AIA all'esercizio ordinario.

2. INFORMAZIONI SULL'AREA DI INTERVENTO E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il sito oggetto di intervento è ubicato nelle campagne di Casale sul Sile comprese nel triangolo composto dagli abitati di Lughignano, Casale e Conscio in prossimità del rilevato autostradale dell'A27 (tratto Treviso – Mestre).

L'area è classificata come “zona agricola” nel vigente strumento urbanistico.

L'area è stata parzialmente interessata in passato (1967 – 1984) da attività di estrazione di argilla.

Nel 1996 venne approvato dalla Provincia di Treviso un progetto di realizzazione di una discarica ex categoria 2 A relativamente al sito di intervento e presentato dalla società Prato Verde S.r.l.; la successiva autorizzazione all'esercizio, rilasciata nel 2000 sempre dalla Provincia di Treviso, venne di fatto subito sospesa senza che in discarica fossero mai stati conferiti rifiuti.

In data 03.01.2000 è stata presentata da parte della società CO.VE.RI. S.r.l. apposita domanda di VIA ed Autorizzazione alla Regione Veneto relativamente al progetto di cui trattasi.

Il procedimento di cui sopra si concludeva con l'emanazione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 478 del 6 marzo 2007 con la quale veniva di fatto rilasciato, sulla base dell'allegato parere della commissione VIA regionale, il favorevole giudizio di compatibilità ambientale sull'intervento rinviando l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate nel medesimo parere della Commissione VIA.

Successivamente la Commissione VIA in data 24.10.2012 ha richiesto integrazioni alla Ditta riguardo la gestione del biogas e la viabilità di accesso. Tali integrazioni sono state fornite con la documentazione consegnata a dicembre 2012.

Infine in data 24.04.2013 è stato rilasciato il parere favorevole alla compatibilità ambientale e all'approvazione del progetto subordinatamente al rispetto di determinate prescrizioni.

3. ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA ISTANZA DI AIA

Nel marzo del 2011 la Ditta Co.VE.RI. ha presentato la relativa documentazione integrativa in risposta alle prescrizioni individuate nel parere della Commissione VIA allegato alla DGRV n. 478/2007, nonché apposita domanda di AIA, corredata dalla relativa documentazione.

Nel giugno 2012 la stessa Ditta ha presentato ulteriori integrazioni come segue:

➤ *Elaborati che integrano e sostituiscono i precedenti i precedenti in procedura VIA:*

- All. A1 bis Relazione tecnica
- All. A4 bis Piani operativi – Piano finanziario – Costo del Progetto
- All. A4.1 bis Analisi costi – benefici
- Tav. B03 bis Stato di progetto: predisposizione bacino discarica
- Tav. B04 bis Stato di progetto: sistemazione finale
- Tav. B05 bis Sezioni di raffronto
- Tav. B06 bis Particolari costruttivi: opere d'impermeabilizzazione
- Tav. B07 bis Particolari costruttivi: gestione del percolato
- Tav. B08 bis: Planimetria area servizi

**ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag. 4/17

- Tav. B11 bis: Sottoservizi principali - Impianto Antincendio
- Tav. B12 bis: Sistema di Gestione delle Acque Superficiali: Planimetria e strutture - Sistema di Monitoraggio Acque Sotterranee
- Tav. B12.1: Sistema di Gestione delle Acque Superficiali: pianta e sezione fossato est e bacino di laminazione
- Tav. B18: Impianto Biogas - Planimetria e Particolari
- *Elaborati che integrano e sostituiscono i precedenti i precedenti nella domanda di A.I.A.:*
 - All.B18 bis: Relazione tecnica
 - All.B19 bis: Planimetria approvvigionamento idrico e sistema di raccolta acque di prima pioggia
 - All.B20 bis: Planimetria con rete di captazione del biogas
 - All.B21 bis: Planimetria dei punti di emissione degli scariche idrici e della rete piezometrica
 - All.B22 bis: Planimetria con individuazione area stoccaggio materie prime
 - All.B23-B24 bis: Previsione di impatto acustico

Successivamente nel dicembre 2012 la stessa Ditta ha presentato ulteriori integrazioni come segue:

- Tav. B18 bis: Impianto Biogas
- Relazione tecnica integrativa
- Integrazione PMC
- All. A4 ter Piani operativi – Piano finanziario
- All. A4.1 ter Analisi costi – benefici

L'istruttoria preliminare ha permesso di verificare la sostanziale e formale completezza della documentazione presentata dalla ditta, così come previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 *ter.*, del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.), e per quanto attinente gli aspetti concernenti l'esercizio dell'attività, rimanendo in capo alla Commissione V.I.A. quanto correlato agli aspetti valutativi dell'impatto ambientale nonché dell'approvazione del progetto dell'impianto.

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA**4.1 Modalità realizzative della discarica**

Sulla base della documentazione progettuale presentata emergono i seguenti aspetti.

La superficie di territorio complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 10 ettari.

Il bacino di discarica sarà realizzato previa creazione di una fossa con relativo argine perimetrale di contenimento. Il terreno di sterro sarà utilizzato, oltre che per la realizzazione dell'argine perimetrale, per il rimbonimento delle aree perimetrali rientranti sempre nel contesto della superficie disponibile. Parte del terreno di sterro rispondente, in prima approssimazione, alle caratteristiche di terreno vegetale con buone caratteristiche agrarie potrà essere accantonato in un'area del cantiere per poi essere utilizzato nelle fasi di copertura definitiva.

Lo spianamento del fondo della fossa avverrà in modo da realizzare sette lotti, realizzando pendenze dell'1% verso il punto di maggior depressione previsto a quota 2,30 m s.l.m. Fra un lotto e l'altro saranno mantenute delle fasce di larghezza di 2,50 m coincidenti con il sedime degli argini di separazione. Si evidenzia che la morfologia risultante dallo spianamento presenterà le stesse caratteristiche, in termini di pendenza, del bacino di discarica impermeabilizzato. In altre parole l'impermeabilizzazione del bacino potrà avvenire riportando gli strati dei materiali previsti senza incremento degli spessori per creare le pendenze richieste. Le scarpate perimetrali relative, di conseguenza, all'argine perimetrale ed alla scarpata della fossa, avranno un angolo costante di 34° (pendenza 2/3). L'altezza dell'argine perimetrale sarà di 1,60 m dal piano esterno finito. In particolare il dislivello comporterà il passaggio dalla quota assoluta del piano esterno finito di 7,40 m s.l.m. a 9,00 m s.l.m. relativa alla sommità dell'argine perimetrale. L'argine sarà realizzato con il terreno di risulta dello scavo adottando le migliori tecniche costruttive previste per le opere di contenimento idraulico (piccoli strati ben compattati).



ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

La caratterizzazione delle terre da movimentare è stata realizzata nel periodo giugno-luglio 2008 come si evince dalla relazione dell'Ing. Manenti e risulta conforme a quanto previsto dalla DGRV 2424/2008.

L'indagine ambientale eseguita per la caratterizzazione dell'area ha permesso di evidenziare che in larga parte i terreni rispettano, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV – Titolo V del D. Lgs. 152/2006, la colonna A ed in minor quantità sono compresi tra la colonna A e la colonna B. Non sono stati riscontrati superamenti della colonna B.

I terreni compresi tra la colonna A e la colonna B saranno utilizzati per le ricoperture giornaliere e per le opere di realizzazione della discarica quali ad esempio lo strato di regolarizzazione superiore o arginature provvisorie.

Lo strato di ricopertura finale, terreno vegetale di spessore un metro, dovrà rispettare i limiti della colonna A.

In caso di rinvenimento, assai improbabile, di non conformità di campioni analizzati, la porzione di terreno sarà inviata in sedi esterne per essere sottoposta a smaltimento o trattamento di recupero, sempre in base alla caratterizzazione chimica riscontrata, oppure conferita nelle vasche allestite e collaudate come rifiuto.

Relativamente ai movimenti terra, i quantitativi sono elencati di seguito:

- Sterro:
 - Scavo del bacino di discarica: 145.420 m³
 - Scavo del laghetto di accumulo: sup. 3.195 m² x 0,75 m = 2.300 m³
 - Scavo del bacino di laminazione: 10.850 m³
 - Totale = 158.570 m³
- Riporto:
 - Argine perimetrale: 20.650 m³
 - Rimbonimento fino a quota 6,90: sup. 19.660 m² x 0,90 m = 17.700 m³
 - Rimbonimento fino a quota 7,40: sup. 11.190 m² x 1,40 m = 15.660 m³
 - Totale = 54.010 m³

Nelle quantità relative al rimbonimento sono da detrarre i volumi tecnici relativi all'esecuzione della pavimentazione ghiaiosa e bituminosa e delle strutture.

- Volumi tecnici in detrazione:
 - Area asfaltata effettiva: sup. 6.460 m² x 0,50 m = 3.230 m³
 - Strutture con fondazione: 500 m³
 - Totale = 3.730 m³

Altra detrazione è dovuta al terreno vegetale da accantonare per realizzare la copertura definitiva della discarica. In via preliminare si prevede che il terreno da accantonare sia relativo al primo strato di spessore 50 cm che verrà asportato nelle aree in cui è previsto lo scavo.

- Terreno vegetale recuperato dalle operazioni di scavo:
 - Area relativo allo scavo della fossa: sup. 46.380 m² x 0,50 m = 23.190 m³
 - Area relativa allo scavo del laghetto: sup. 3.195 m² x 0,50 m = 1.600 m³
 - Area relativa al del bacino di laminazione: sup. 6.290 m² x 0,50 m = 3.145 m³
 - Totale = 27.935 m³

• Bilancio finale:

Volume di terreno risultante dagli sterri disponibile per il rimbonimento e per la realizzazione dei rilevati:

$$\text{terreno di sterro} - \text{terreno vegetale recuperato} = 158.570 \text{ m}^3 - 27.935 \text{ m}^3 = 130.635 \text{ m}^3$$

Volume di terreno necessario per la realizzazione del rimbonimento e dei rilevati:

$$\text{terreno da riporto} - \text{volumi tecnici} = 54.010 \text{ m}^3 - 3.730 \text{ m}^3 = 50.280 \text{ m}^3$$

**ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag. 6/17

Volume di terreno di sterro in eccesso = $130.635 \text{ m}^3 - 50.280 \text{ m}^3 =$ 80.355 m^3 **4.2 Sistema di impermeabilizzazione**

La superficie da adibire a bacino di discarica sarà di 50.971 m^2 , misurata al ciglio. Esso sarà suddiviso in 7 lotti con relative pendenze (1,0%) sul fondo verso il punto di raccolta del percolato (quota 3,80 m s.l.m. piano finito).

Il progetto prevede di eseguire un'impermeabilizzazione del fondo attraverso la stesa della seguente successione di materiali (partendo dal basso):

- terra naturale di fondo con conformazione e pendenze stabilite per la raccolta del percolato
- materasso in argilla a permeabilità controllata (K classe 10^{-7} cm/sec) sp. = 100 cm
- telo in HDPE sp. = 2,5 mm
- strato di drenaggio del percolato in sabbia per i primi 15-20 cm e quindi ghiaia lavata di grossa pezzatura sp. = 0,50 m

Sulle scarpate la successione è la seguente:

- strato in argilla a permeabilità controllata (K classe 10^{-7} cm/sec) sp. = 100 cm
- telo in HDPE sp. = 2,5 mm
- geotessile di protezione in PP da 400 g/mq

Il telo in HDPE e il geotessile di protezione saranno ancorati in corrispondenza della canaletta perimetrale prevista lungo la sommità dell'argine perimetrale. I lotti saranno separati da argini realizzati con terreno a bassa permeabilità con base di larghezza di circa 2,50 m, sommità di larghezza 0,50 m e altezza di 1,00 m dal piano di posa rifiuti. L'argine sarà ricoperto dal telo e da geotessile. Il drenaggio del percolato sul fondo sarà garantito, oltre che dallo strato drenante citato, da una tubazione in HDPE fessurata di diametro 250 mm collocata in corrispondenza dell'asse di ogni lotto.

Le quote previste sul fondo, una volta terminata la stesa dello strato drenante, varieranno tra un minimo di 3,80 m s.l.m. ed un massimo di 4,76 m s.l.m.

4.3 Capping

Nell'ultima fase di conferimento saranno raggiunte le quote stabilite per la sistemazione finale.

Nella realizzazione della superficie finale verrà mantenuta la canaletta perimetrale. Essa, nella fase di gestione ha avuto funzione principale di ancoraggio dei teli, ora ha invece funzione di accumulo delle acque relative al deflusso superficiale della copertura.

Il completamento della sistemazione finale avverrà una volta conferito l'intero volume di materiali corrispondenti a circa 315.000 mc, e riportato il pacchetto di chiusura definitiva. Lungo il perimetro della discarica è prevista una breve scarpatina in cui per una larghezza di circa 2,15 m, dalla canaletta perimetrale, si ha un incremento delle quote di 1,65 m rispetto alla sommità dell'argine perimetrale (inclinazione = 37°).

Con l'esecuzione della scarpatina si ha sovrapposizione della copertura finale sul ciglio discarica e si realizza una protezione della discontinuità scarpata/corpo rifiuti. Dal ciglio di tale scarpatina si prevede una fascia perimetrale di larghezza di 10 m con pendenza costante dell'20%. A seguire il colmo viene raggiunto da pendenze comprese fra 2,5% e 4%. Il colmo sarà realizzato in corrispondenza dell'asse della discarica e presenterà una quota costante di 15,00 m s.l.m.

Il pacchetto di chiusura definitiva della discarica previsto dal progetto è il seguente (partendo dall'alto):

- strato di terreno vegetale sp. = 100 cm
- geotessile di separazione in PP da 400 g/mq
- strato drenante in ghiaia o riciclato sp. = 50 cm
- strato di argilla a permeabilità controllata (K classe 10^{-7} cm/sec) sp. = 50 cm
- geotessile di separazione in PP da 400 g/mq
- strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare in ghiaia sp. = 50 cm



ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

- strato di regolarizzazione morfologica sp. 10/20 cm

Dati dimensionali riassuntivi:

- sup. baulatura finale: 53.211 mq
- lungh. canaletta perimetrale: 1.061 m

4.4 Gestione del percolato

Il percolato che si formerà sul fondo defluirà, grazie alle pendenze previste, verso il punto maggiormente depresso dove sarà installato il pozzo di raccolta.

Il pozzo previsto è di tipo inclinato, appoggiato sulla scarpata e realizzato interamente in HDPE tramite saldatura di elementi di diametro 80 cm. Il fondo del pozzo sarà chiuso tramite piastra in HDPE saldata e dotata di foro d'innesto della tubazione di arrivo della rete di drenaggio.

All'interno del pozzo si prevede la posa di una pompa sommergibile dotata di carrello per permettere un'agevole estrazione. La pompa sarà di tipo autoadescante con segnalatore di livello. Il liquido raccolto sarà immesso nella tubazione interrata perimetrale che lo convoglierà alle cisterne di stoccaggio.

Il coperchio posto alla sommità sarà anch'esso in HDPE e dotato delle aperture di uscite per la tubazione di mandata della pompa e del cavidotto di alimentazione elettrica. Si evidenzia che il coperchio permetterà una chiusura stagna del pozzo al fine di evitare fuoriuscite di gas ed odori. Per evitare deformazioni per schiacciamento del pozzo del percolato, si prevede il rinforzo mediante la posa di anelli di acciaio. La camera alla base sarà delimitata da un rivestimento in cemento armato e sarà protetta alla sommità da traverse prefabbricate in calcestruzzo.

Nel pozzo sarà inserito una guida per permettere lo scorrimento del carrello e una tubazione, fessurata nel tratto finale, per l'inserimento del freatometro e consentire la misura del livello di percolato presente.

È prevista l'installazione di n. 4 cisterne di capacità 30 m³ ciascuna, per lo stoccaggio del percolato in attesa del conferimento agli idonei impianti di trattamento. Le cisterne permetteranno un'autonomia media di circa 25 gg prima di effettuare lo svuotamento. Le cisterne saranno ad asse longitudinale orizzontale con base di appoggio, valvola di scarico con innesto della manichetta di aspirazione dell'autobotte. Esse saranno poste nell'area servizi, dove sono previsti l'accesso e l'area di manovra degli automezzi per il trasporto del liquido. Come struttura di contenimento idraulico di sicurezza si prevede la costruzione di una vasca, costituita da platea e muretti in c.a. perimetrali, atta a contenere eventuali spanti delle cisterne stesse. La vasca di alloggiamento ha capacità complessiva di circa 91 m³ pari al 75% del volume totale contenuto nelle cisterne. Si prevede inoltre la costruzione di un pozzetto interrato per l'installazione di una pompa per lo svuotamento della vasca stessa.

4.5 Gestione delle acque meteoriche

La rete di drenaggio di progetto prevede la realizzazione delle seguenti strutture:

- canaletta perimetrale alla discarica
- sistemi di scarico della canaletta perimetrale
- sistema di drenaggio perimetrale
- laghetto di laminazione

La canaletta perimetrale consiste in una condotta a cielo aperto realizzata con elementi prefabbricati in cls a sezione ovoidale, di larghezza 40 cm e lunghezza 1.059 m, ubicata per l'intero perimetro della discarica in corrispondenza della sommità dell'argine. La canaletta avrà funzione di drenaggio delle acque superficiali defluite dalla copertura finale della discarica, di conseguenza, le portate maggiori si registreranno con il termine della fase di gestione dell'impianto.

La canaletta sarà dotata di opportune pendenze, in modo da garantire il deflusso verso i punti di scarico stabiliti. Le acque accumulate nella canaletta saranno scaricate nei fossati perimetrali all'impianto o in condotte interrate.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

Lo scarico sarà costituito da un pozzetto di protezione con chiusino di ispezione, di profondità adatta in modo da creare un piccolo bacino di accumulo, in cui sarà inserita una tubazione in calcestruzzo. La tubazione permetterà o il deflusso verso il fossato previsto a confine dell'impianto o lo scarico in altra tubazione con invio delle acque direttamente nel laghetto di laminazione. Nei punti di raccordo sono previsti ulteriori pozzetti di ispezione.

Il sistema di drenaggio perimetrale consiste in fossati, in prevalenza esistenti opportunamente ricalibrati o invasi modellati nel progetto, in modo da ripristinare il deflusso e garantire idonei volumi di laminazione. Il sistema di fossati è stato creato, in parte ricalibrando quelli esistenti, in modo garantire il deflusso delle acque nel laghetto previsto a Sud della discarica. Le acque relative alla porzione Est della discarica saranno raccolte ed inviate al laghetto tramite condotta interrata.

Si prevede la realizzazione di un laghetto di laminazione con le seguenti funzioni:

- laminazione degli eventi di piena prima dello scarico delle acque nella rete idrologica locale, in sostituzione dell'invaso degli scolì e dei fossati soppressi con il progetto;
- invaso per l'accumulo di acqua per riserva antincendio;
- riqualificazione ambientale con la creazione di un piccolo habitat caratteristico di una zona umida, adatto per la nidificazione di uccelli acquatici e l'insediamento di specie anfibe.

Il laghetto presenterà una morfologia planimetrica appositamente irregolare, in modo da ricreare il più possibile le condizioni ambientali simili a quelle naturali. Le scarpate sono previste con pendenza 1:3, evitando sagomature eccessivamente inclinate, sulle quali la vegetazione avrebbe difficoltà ad insediarsi.

La superficie del laghetto sarà di 3.087 m² e la capacità di accumulo massimo sarà di 4.450 m³.

In corrispondenza del punto di emissione delle acque sarà realizzato un apposito manufatto dotato di stramazzo per la regolazione del battente. Il livello dell'acqua sarà mantenuto con un tirante minimo fissato in circa 40-50 cm, ed un livello massimo di 150 cm, garantiti dalle caratteristiche idrauliche del manufatto di restituzione. Il ricambio d'acqua sarà assicurato dalla presenza della tubazione di limitato diametro posta sul manufatto di restituzione, la quale permetterà l'allontanamento di una piccola portata d'acqua e di conseguenza il ricambio del volume invasato.

Sul fondo, in particolare in corrispondenza dell'opera di restituzione delle acque, è prevista la posa di ciottolame di grosse dimensioni, in modo da evitare fenomeni erosivi e turbolenti in corrispondenza alle tubazioni e alla stramazzo di uscita.

4.6 Gestione del biogas

A seguito dello studio eseguito e descritto nella relazione tecnica riportata nel progetto presentato, fermo restando che si tratta di rifiuti secchi, non putrescibili, chimicamente stabili, che presentano una bassa o bassissima velocità di reazione, i proponenti sono giunti alle seguenti conclusioni:

- produzione di metano prevista: molto bassa;
- mantenimento di un accurato monitoraggio in fase di gestione e in fase di postgestione al fine di confermare la non necessità dell'impianto di captazione;
- non si ritiene giustificabile l'installazione di un impianto per il recupero energetico da codesto biogas;
- è utile il monitoraggio dei gas emessi per verificare i dati teorici sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista degli interventi da attuare.
- precauzionale dimensionamento dell'impianto, a livello di progetto definitivo. Impianto da realizzare nel caso in cui si rilevino concentrazioni di aeriformi tali da poter determinare un rischio ambientale.

Successivamente la Commissione VIA, valutando che sussiste la necessità di estrarre il biogas prodotto e che si debbano attuare tutti gli accorgimenti connessi al fine di mitigarne l'impatto sull'ambiente, ha richiesto integrazioni in merito a cui la Ditta ha risposto tramite la documentazione presentata nel dicembre 2012.

Con tali integrazioni è stata acquisita la descrizione progettuale dell'impianto di captazione del biogas.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag. 9/17

Nella relazione tecnica integrativa (dicembre 2012) si legge che il dimensionamento definitivo dell'impianto di captazione del biogas sarà effettuato in seguito ad una fase preliminare di monitoraggio sui rifiuti conferiti che dimostri l'effettiva emissione di volumi di gas metano sufficienti ad attivare il sistema di raccolta.

Nella discarica sarà realizzato un sistema di captazione, aspirazione, distruzione del biogas prodotto; con predisposizione delle integrazioni necessarie in previsione di recupero dell'energie per produzioni di biogas superiori a 100 Nm³/ora.

L'impianto installato avrà efficienza minima, intesa come rapporto tra la capacità di captazione e produzione teorica, del 70%. Esso sarà costituito da una rete di captazione, un sistema di trasporto, un sistema di combustione, ed, eventualmente, di un sistema di recupero energetico con immissione di corrente elettrica nella rete locale di Media Tensione.

L'impianto sarà costituito da pozzi di captazione secondo una maglia ben prestabilita. Il biogas sarà convogliato tramite tubazione ad una stazione di regolazione dotata di sistema di scarico ed accumulo della condensa, ed inviato tramite un anello perimetrale all'impianto di combustione. L'impianto di combustione sarà dotato di sistema di aspirazione e sistema di accensione automatica.

L'impianto di captazione e smaltimento del biogas è costituito dai seguenti elementi:

- pozzi di captazione;
- collegamento dei pozzi di captazione alle stazioni di regolazione installate sul perimetro del corpo discarica – linea secondaria;
- stazioni di regolazione;
- linea principale d'aspirazione dalle stazioni di regolazione all'impianto di aspirazione centralizzato – Linea principale;
- impianto di aspirazione centralizzato con depressori in parallelo;
- impianto per il pretrattamento del biogas;
- impianto per la combustione automatica in torcia di combustione ad alta temperatura del biogas non utilizzato;
- impianto di autoproduzione di energia elettrica (nel caso di superamento dei valori di soglia): 100 Nm³/h.

5. RIFIUTI DA CONFERIRE

Il progetto prevede il conferimento nella discarica i seguenti rifiuti elencati di seguito:

<i>Descrizione rifiuti prodotti</i>	<i>Codici CER 2002</i>
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	03 03 07
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
Imballaggi in materiali misti	15 01 06
Vetro	16 01 20
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17 01 07
Terra e rocce diverse da quelle alla voce 17 05 03	17 05 04
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	17 05 08

**ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 16 03	7 06 04
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04
Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	19 10 04
Plastica e gomma	19 12 04
Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	19 12 09
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12

Nella possibilità di conferire una quota di rifiuti in conto terzi la ditta propone l'integrazione dei seguenti codici:

<i>Descrizione rifiuti prodotti</i>	<i>Codici CER 2002</i>
Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	17 05 06
Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	19 03 07
Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	19 13 02
Altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12

6. MODALITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE

La documentazione AIA presentata in data 18.03.2011 ai competenti Uffici regionali risulta, acquisita con prot. 13982, comprensiva anche del Piano di monitoraggio e controllo (Versione Marzo 2011) predisposto ai sensi della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii., del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

In data 15.06.2012, con prot. 280216, è stata inviata dagli uffici regionali una nota di richiesta di parere in merito a Provincia di Treviso e ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso.

Sul documento di cui sopra è pervenuto il parere di competenza della Provincia di Treviso con nota n. 104796 del 24.09.2012, di cui si allega copia.

Successivamente è stato presentato dalla Ditta un documento integrativo a dicembre 2012.

ARPAV - DAP di Treviso fornirà il parere di competenza prima del rilascio del provvedimento finale della Giunta regionale.

7. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra, e fatte salve le valutazioni e le conclusioni contenute nell'istruttoria predisposta dalla sottocommissione VIA relativamente all'approvazione del progetto in parola presentato dalla società CO.VE.RI. Scarl, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in Comune di Casale sul Sile, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI A.I.A.:**A. Termini autorizzazione**

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla Ditta CO.VE.RI. Scarl relativamente all'impianto

**ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

di discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili di cui al progetto definitivo depositato presso i competenti Uffici dell'U.C. VIA in data 01/08/2003, come successivamente modificato e integrato nel corso del procedimento, e che sarà realizzato nei mappali n. 51, 53, 54, 55, 65, 66, 81, 82, 83, 96, 97, 104, 105, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 227, 405, 406, 407 del foglio 3 e nel mappale n. 232 del foglio 10 del catasto comunale, per l'attività soggetta al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., individuata al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte II della medesima disposizione di legge.

2. Il soggetto gestore dell'impianto di discarica di cui trattasi è la ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhin, n. 1, 31100 TREVISO, ossia lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione;
3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi:
 - legittima i lavori di realizzazione dell'impianto previsti dal progetto presentato ai competenti Uffici dell'U.C. VIA in data 01/08/2003 e dalle successive integrazioni;
 - autorizza, ai sensi della L.R. 3/2000 e della DGRV n. 2794/2010, l'esercizio provvisorio dell'impianto fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario.
4. Ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, è comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);
 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio:
 - a. del percolato prodotto dal corpo discarica;
 - b. delle acque meteoriche di percolazione dell'area servizi compresa tra il lavaggio ruote e la rampa di accesso alla discarica;
 - c. dei fanghi di sedimentazione e oli dell'impianto di lavaggio gomme;
 - d. dei fanghi di sedimentazione della vasca imhoff a servizio degli Uffici;
 nelle apposite cisterne e/o vasche individuate nella scheda B12 e nella planimetria A19bis - particolare area servizi ricomprese nella documentazione di AIA.
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque meteoriche di percolazione dell'area servizi.

B. Tipologie di rifiuti conferibili

5. I rifiuti conferibili presso la discarica sono quelli individuati dai codici CER, e relative descrizioni, riportati nella tabella seguente, per una capacità complessiva di 315.000 m³.

Rifiuti in conto proprio:

<i>Descrizione rifiuti prodotti</i>	<i>Codici CER 2002</i>
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	03 03 07
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
Imballaggi in materiali misti	15 01 06
Vetro	16 01 20
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17 01 07
Terra e rocce diverse da quelle alla voce 17 05 03	17 05 04
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	17 05 08
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 16 03	17 06 04
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04
Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	19 10 04

**ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

Plastica e gomma	19 12 04
Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	19 12 09
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12

Rifiuti in conto terzi:

<i>Descrizione rifiuti prodotti</i>	<i>Codici CER 2002</i>
Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	17 05 06
Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	19 03 07
Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	19 13 02
Altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12

I rifiuti conferibili nella discarica in parola devono essere non putrescibili; gli stessi rifiuti devono essere caratterizzati come non pericolosi e devono rispettare i criteri di accettabilità per le discariche di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 27 settembre 2010.

Relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010, dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro.

Il limite di concentrazione per il parametro DOC si applica anche ai codici CER di cui alla lettera b) della nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase “... purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche” riportata nella medesima nota; inoltre, salvo diversa interpretazione ministeriale, tenuto conto del documento n. 11/64/CR7a/C5 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 05 maggio 2011, l'esclusione della verifica del DOC relativamente ai rifiuti di cui alla lettera a) della succitata nota (*) può essere applicata solo qualora i fanghi siano stati sottoposti alle seguenti fasi depurative:

- a. ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione aerobica dei fanghi;
- b. ossidazione biologica dei reflui seguita da digestione anaerobica dei fanghi.

La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell'8 agosto 2008; sarà cura del Tecnico Responsabile dell'impianto individuare specifiche modalità di controllo al fine di garantire il rispetto del limite previsto per l'IRDP individuato con la medesima deliberazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2003, il gestore della discarica deve effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità; per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche le verifiche devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m³ conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno.

C. Realizzazione della discarica e procedure per l'avvio dell'esercizio provvisorio

6. Per quanto riguarda le modalità realizzative, la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto valutato positivamente dalla Commissione regionale VIA, nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere ed a quelle riportate nel seguente elenco:
 - a. Il geotessile posto a protezione del telo in HDPE sui fianchi della discarica dovrà disporre di una massa areica di almeno 600 g/mq in accordo con quanto riportato nelle Linee guida del Comitato Tecnico Discariche (CISA – 1997).
 - b. Negli allestimenti del fondo discarica si dovrà aggiungere sotto lo strato di drenaggio del percolato, a



ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

protezione del telo in HDPE un geotessile TNT con massa areica di almeno 600 g/mq in accordo con quanto riportato nelle Linee guida del Comitato Tecnico Discariche (CISA – 1997).

- c. Vista la particolare situazione di vulnerabilità idraulica, relativamente alla realizzazione della barriera di confinamento perimetrale consistente in un diaframma di cemento – bentonite, si dovrà osservare quanto segue al fine di impedire l'infiltrazione di acque meteoriche nei volumi di terreno compresi tra lo stesso diaframma e le scarpate del bacino di discarica:

- la quota sommitale del diaframma dovrà essere innalzata per congiungersi con gli allestimenti di impermeabilizzazione delle scarpate;
- l'argilla, il telo in HDPE ed il geotessile di protezione delle scarpate dovranno essere prolungati e disposti in modo da saldarsi con la testa del diaframma ed offrire continuità di impermeabilizzazione.
- la scolina perimetrale di raccolta delle acque meteoriche sarà posizionata in modo da permettere quanto descritto ai punti precedenti.

- d. I tubi di adduzione del percolato ai relativi serbatoi di stoccaggio dovranno essere inseriti in adeguate condotte o camicie tali da renderne possibile l'ispezione e contenere eventuali perdite di liquido.

- e. In prossimità dei punti di attacco delle manichette ai serbatoi di stoccaggio del percolato dovranno essere presenti pozzetti di raccolta dei reflui.

- f. Il terreno scavato per la realizzazione del bacino di discarica potrà essere utilizzato, così come previsto dal progetto, per la realizzazione dell'argine perimetrale e per il rimbondimento generale dell'area, nonché per la copertura della discarica, solo se rispetta, dal punto di vista chimico, i limiti riportati nella colonna A, tabella 1 allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.

Il terreno scavato per la realizzazione del bacino di discarica, risultato non conforme alla colonna A ma conforme alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., potrà essere utilizzato per la realizzazione delle ricoperture giornaliere e/o per lo strato di regolarizzazione e gli argini provvisori tra lotti.

La Ditta è tenuta inoltre a separare fisicamente i cumuli di terreno conforme alla colonna A da quello non conforme alla colonna B.

Le terre e rocce da scavo, derivanti dalla realizzazione del bacino di discarica e non utilizzate all'interno del sito alle condizioni sopra riportate, dovranno essere gestite nel rispetto della normativa vigente.

7. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera a), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto, devono iniziare entro mesi 12 dalla data del provvedimento di approvazione, e la messa in esercizio provvisorio dell'impianto deve avvenire entro i successivi mesi 18 dalla data di inizio lavori. Sono fatte salve eventuali proroghe accordate su motivata istanza dell'interessato.

8. Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente a Provincia, ARPAV e a tutti gli Enti coinvolti (almeno 20 giorni prima) il giorno di inizio dei lavori e quello della visita finale del collaudatore funzionale dell'impianto, nonché un crono-programma delle attività di collaudo previste.

9. Gli esiti della verifica di congruità delle spese previste per l'esercizio della discarica ed il conseguente aggiornamento del piano finanziario, richiesti con la prescrizione n. 24 del parere della Commissione regionale VIA relativo all'approvazione del progetto, dovranno essere presentati agli Enti competenti entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA di cui al presente documento.

10. L'avvio in esercizio provvisorio dei conferimenti di rifiuti nei singoli lotti di discarica potrà avvenire - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3 e seguenti, della L.R. n. 3/2000 e della DGRV n. 2794/2010 - previo invio, da parte del gestore, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e all'ARPAV-DAP di Treviso di apposita comunicazione, dalla quale risulti:

- la data di avvio dell'impianto;
- il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto;

e recante in allegato la seguente documentazione:

- dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al



ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

progetto approvato (anche per singoli lotti);

- certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
- certificato di regolare esecuzione dell'intervento di regolazione idraulica di competenza del consorzio di Bonifica Acque Risorgive denominato "Lavori di espurgo di un fossato denominato Battilana immissario delle ex cave *Le Fosse* sito in località Cantonetto in Comune di Casale sul Sile"
- documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
- documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Treviso, in conformità a quanto previsto dalla DGRV n. 2229/2011 così come modificata dalle successive DDGRV 1543/2012 e n. 346/2013;
- le informazioni sui quantitativi, le tipologie e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, richieste alla prescrizione n. 10 del parere della Commissione regionale VIA relativo all'approvazione del progetto;
- il piano di cantierizzazione e gli eventuali piani di coltivazione dei singoli lotti, da predisporre secondo le indicazioni contenute nella prescrizione n. 12 del parere della Commissione regionale VIA relativo all'approvazione del progetto;

11. L'autorizzazione all'esercizio ordinario della discarica è demandato ad un successivo provvedimento da parte del Segretario Regionale per l'Ambiente subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 10, nonché alle risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo di competenza della Provincia di Treviso con l'avvalimento di ARPAV (ai sensi di quanto previsto dal c. 7, art. 5 bis della LR n. 33/1985).

D. Gestione della discarica

12. Nella fase di esercizio provvisorio la discarica dovrà essere gestita conformemente ai principi di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai piani di gestione allegati al progetto valutato positivamente dalla Commissione regionale VIA, nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere ed a quelle riportate nel seguente elenco:

- a) Le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi, nonché tale da ridurre al minimo la produzione di percolato.
- b) Nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore.
- c) Lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità.
- d) Il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°.
- e) Dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti.
- f) Le porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitive, nonché – in caso di prolungati periodi di inattività – quelle occupate da rifiuti ancora scoperti devono essere coperte provvisoriamente tramite appositi teli o tramite altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione di percolato.
- g) Dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza.
- h) L'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato.
- i) La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare

**ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica.

- j) Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento.
- k) L'emungimento del percolato deve essere costante ed il battente dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve superare 1,0 m dal fondo della discarica.
- l) Lo scarico in acque superficiali delle acque meteoriche di dilavamento dell'area servizi dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- m) Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Casale sul Sile (TV) (DPCM 14 novembre 1997).

E. Controlli e Monitoraggi ambientali

- 13. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali, in particolare per quanto riguarda la fase di realizzazione dell'impianto, il gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato alla documentazione di AIA presentata e datato marzo 2011, come integrato dal successivo documento, specifico per il biogas, datato dicembre 2012.
- 14. Il gestore – entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AIA - dovrà presentare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Casale sul Sile ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso una versione aggiornata del PMC di cui sopra prevedendo:
 - controlli specifici sulla composizione merceologica dei rifiuti conferiti in discarica ai fini della verifica delle percentuali di *carta e cartone* e *plastica*, assunte in input al modello utilizzato per la produzione di biogas, e richiamate dalle prescrizioni n. 3 e n. 4 del parere della Commissione VIA relativo all'approvazione del progetto; le relazioni tecniche periodiche del PMC dovranno contenere una specifica sezione inerente gli esiti di detti controlli.
 - il recepimento delle pertinenti prescrizioni contenute nel parere della Commissione VIA relativo all'approvazione del progetto.
 - il recepimento delle prescrizioni riportate nella nota n. 0104796 del 24.09.2012 della Provincia di Treviso (vedi allegato 1).
 - il recepimento delle ulteriori prescrizioni che ARPAV - DAP di Treviso fornirà prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale.
- 15. Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Casale sul Sile ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso ogni eventuale variazione non sostanziale del PMC; ogni variazione di tipo sostanziale al PMC, comprese le modifiche di cui al precedente punto 14, è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Treviso e di ARPAV-DAP di Treviso;
- 16. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ARPAV effettuerà nel periodo di esercizio provvisorio dell'impianto un controllo completo (amministrativo, tecnico, gestionale e analitico).

F. Prescrizioni finali

- 17. Il gestore, ovvero il soggetto titolare dell'autorizzazione, dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:
 - il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico



ALLEGATO B alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag. 16/17

vigente;

- ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per singoli lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;
 - ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica, o una parte di essa, potrà essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente avrà eseguito un'ispezione finale sul sito, avrà valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
 - anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.
18. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
19. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
20. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art.29-decies comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006.
21. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
22. Resta salvo l'obbligo del gestore del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli incendi ed in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

La Commissione Regionale V.I.A. (assenti l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Treviso), integrata:

- ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dal Sindaco del Comune di Casale sul Sile, dal Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente-Servizio Rifiuti e dal delegato dal Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso (assenti il Presidente della Provincia di Treviso, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale ed il Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera) ed;
- ai sensi della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA (che risulta assente);

tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto già resi in data 24/04/2013, con le prescrizioni che si richiamano in toto, esprime a maggioranza dei presenti con voto contrario del Sindaco del Comune di Casale sul Sile e del rappresentante dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso e con l'astensione del delegato dal Direttore Generale ARPAV e del delegato dal Direttore Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso



ALLEGATOB alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag. 17/17

parere favorevole

al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 - Parte II^a - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005) alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), relativamente al progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero in Comune di Casale sul Sile (TV), subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni A.I.A. sopra riportate.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi